

OBBLIGO FORMATIVO per CHIMICI e FISICI

I Chimici che prima della legge 3/2018 non operavano in sanità potranno assolvere il proprio obbligo formativo individuale per il triennio in corso 2017-2019 **entro il 31 dicembre 2019, acquisendo un numero complessivo di 50 crediti formativi ECM**, fatte salve le disposizioni previste in tema di esoneri ed esenzioni o eventuali altre riduzioni.

Nulla è cambiato per coloro che già operano in campo sanitario e che già erano tenuti all'obbligo ECM. Per questi professionisti, gli Ordini Territoriali stanno predisponendo un apposito elenco al fine di calcolare il loro obbligo triennale individuale.

OBBLIGO FORMATIVO per CHIMICI e FISICI

Esclusivamente in via transitoria, i CFP conseguiti negli anni 2017-2018 saranno convertiti in ECM secondo un rapporto di equivalenza 1:1 (1 CFP = 1ECM)

Eventuali crediti ECM o CFP già acquisiti nel triennio 2017/2019 prima della decorrenza dell'obbligo formativo ECM saranno considerati validi

OBBLIGO FORMATIVO per CHIMICI e FISICI

ESONERI e ESENZIONI Tutti coloro che hanno presentato esoneri con precedente regolamento CFP sono tenuti a ripresentare le richieste nelle modalità e nei limiti previsti dal Manuale del Professionista sanitario.

SCADENZE IMPORTANTI per l' ISCRITTO

L'iscritto può caricare fino al 30 marzo 2019 i CFP individuali conseguiti nel periodo 2017/2018

Dal **1° gennaio 2019** è in vigore soltanto il sistema ECM

Dal **1° aprile 2019** Co.Ge.A.P.S. disabiliterà tale funzione

Riferimenti normativi

- Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario (Agenas 6.12.2018)
- Accordo Stato-Regioni “La formazione continua nel settore salute” del 2 febbraio 2017

SCADENZE IMPORTANTI per l' ISCRITTO

L'iscritto può caricare fino al 30 marzo 2019 i CFP individuali conseguiti nel periodo 2017/2018

Dal **1° gennaio 2019** è in vigore soltanto il sistema ECM

Dal **1° aprile 2019** Co.Ge.A.P.S. disabiliterà tale funzione